SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2220)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(DARIDA)

di concerto col Ministro dell'Interno (ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1983

Modifiche all'articolo 290 del codice penale ed all'articolo 81 del codice penale militare di pace

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza », che, coerente all'evoluzione dello Stato democratico, ha attuato una radicale riforma della polizia trasformandola in amministrazione civile, tale organismo non può più considerarsi come appartenente alle Forze armate dello Stato. Pertanto, mentre per il passato l'offesa rivolta alla polizia dava luogo - ricorrendo gli altri elementi previsti dall'articolo 290 del codice penale - al reato di vilipendio, sotto il profilo del vilipendio delle Forze armate dello Stato, al presente non è più applicabile tale mezzo di tutela.

Si deve ricordare che il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza fu inserito tra le Forze armate dello Stato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687.

Tale norma, non abrogata, nè esplicitamente nè implicitamente, dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, con il quale venne istituito, in sostituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, venne anzi confermata dal legislatore repubblicano che, con legge 5 maggio 1949, n. 178, ha fatto proprio il decretolegge che la conteneva.

Attualmente, con la citata legge n. 121 del 1981, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto e gli appartenenti ad esso sono entrati a far parte, insieme al personale proveniente da altri ruoli già civili, dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assumendo, come si è detto, lo *status* di civili.

Tuttavia la continuità dei compiti e delle funzioni istituzionali tra l'attuale Polizia di Stato e il precedente Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè il pur sempre speciale ordinamento organico e disciplinare che distingue la medesima polizia dalle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

normali strutture burocratiche, fanno ritenere che la cessata appartenenza di essa alle Forze armate non può giustificare l'esclusione della particolare tutela all'onore ed al prestigio apprestata dalla norma sul vilipendio.

Si è provveduto pertanto a predisporre la modifica dell'articolo 290 del codice penale e dell'articolo 81 del codice penale militare di pace, il quale punisce con pena più severa il vilipendio commesso dal militare.

Con l'articolo 1 si introduce sia nella rubrica che nel testo dell'articolo 290 del codice penale l'espressa menzione delle « Forze di polizia ». Correlativamente analogo inserimento è stato fatto nella rubrica e nel testo dell'articolo 81 del codice penale militare di pace.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La rubrica dell'articolo 290 del codice penale è sostituita dalla seguente:

« (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali, delle Forze armate e delle Forze di polizia) »

Il capoverso dell'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della Liberazione, ovvero le Forze di polizia ».

Art. 2.

La rubrica dell'articolo 81 del codice penale militare di pace è sostituita dalla seguente:

« (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali, delle Forze armate dello Stato e delle Forze di polizia) »

Il capoverso dell'articolo 81 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato, o una parte di esse, o quelle della Liberazione, ovvero le Forze di polizia ».